

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'economia

UFFICIO SPECIALE

per la gestione e liquidazione

delle società a partecipazione pubblica regionale

Servizio *“Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionali”*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 47/77, come sostituito dall'art. 64 della legge regionale 27.04.1999, n. 10, parzialmente modificato dall'art. 52 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, concernente la gestione della spesa della Regione siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 – *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativo dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 7 e 8, lett. e);

VISTO il D. lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”*;

VISTA la legge regionale 13.01.2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del D. lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale “*in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. n. 118/2011 e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13.01.2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8, e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015*”;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 25/2023 con il quale sono state attribuite, a far data dal 1° gennaio 2024, all'Ufficio speciale le competenze dapprima in capo al Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione - ed è stata cambiata la denominazione del predetto Ufficio in “*Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale*”;

VISTA la legge regionale 21.11.2023, n. 25 (in GURS n. 49 del 24.11.2023), art. 11 “*Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate*”, che ha modificato la denominazione di questo Ufficio, ora denominato “*Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale*” attribuendo allo stesso, con decorrenza 1° gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il D.P. Reg. n. 389/Area 1/S.G. del 22 luglio 2024, con il quale si è proceduto alla nomina del prof. avv. Alessandro Dagnino, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia;

VISTO il D.A. n. 13 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale al Dott. Marcello Giacone;

VISTO il D.R.S. n. 54 del 13.07.2026 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro alla dott.ssa Monica Tardo dal 01.07.2026 al 31.12.2028;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
CONSIDERATA la responsabilità della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia e, per esso, dell'Ufficio Speciale per la gestione e la liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte nei confronti dei ricorrenti

nell'ambito della procedura di liquidazione di Multiservizi in liquidazione S.p.A., come accertata dalle pronunce del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 2325 del codice civile;

VISTO l'atto di diffida e di costituzione in mora del 02.12.2022, formulato dagli avvocati Giuseppina M. Ilaria Marazzotta e Roberta di Lorenzo nell'interesse della signora Butera Francesca, ex dipendente della Multiservizi SpA in liquidazione (dichiarata fallita con sentenza n. 93/2017 del Tribunale di Palermo), per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva per omesso preavviso di licenziamento, dell'indennità di ferie, dei permessi maturati e non goduti, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 01.11.2012, in virtù della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro e previdenza, n. 3652/2020, che ha individuato questa Amministrazione unico soggetto legittimato passivo della pretesa *ex adverso*;

VISTA la nota, prot. n. 4658 del 14.12.2022, con la quale questo Ufficio Speciale ha interpellato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per sapere se fosse possibile adempiere alla superiore richiesta di pagamento, formulata in via stragiudiziale, evitando un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Amministrazione regionale derivante da un contenzioso con probabile esito sfavorevole;

VISTA la distrettuale, prot. n. 69939 del 19.07.2023, con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha fornito parere favorevole al pagamento delle spettanze *de quibus*, previa verifica della effettiva comunicazione di atti interruttivi della prescrizione quinquennale precedenti alla notifica dell'atto stragiudiziale *de quo*;

VISTA la nota, prot. n. 16 del 02.01.2023, con la quale questo Ufficio ha richiesto ai legali dell'istante di comprovare la sussistenza di atti interruttivi dei termini prescrizionali e di trasmettere la nota di precisazione del credito spettante alla sig. ra Butera;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione richiesta con la superiore nota prot. n. 16 del 02.01.2023, non sono risultati gli atti interruttivi dei termini prescrizionali riconducibili all'istante, questo Ufficio Speciale, con nota prot. n. 265 del 03.02.2023, ne ha sollecitato la trasmissione;

VISTA la pec del 27.04.2023, assunta in pari data al n. 1180 di protocollo, con la quale l'avv. Marazzotta, unitamente all'avv. Di Lorenzo, ha manifestato la rinuncia alla diffida formalizzata nell'interesse della sig.ra Butera Francesca;

VISTO il successivo atto di diffida e di costituzione in mora dell'avv. Mauro Barraco, nell'interesse della sig. ra Butera Francesca formalizzato con pec del 03.10.2022;

VISTA la pec del 10.08.2023, assunta il 11.08.2023 al n. 2261 di protocollo, con la quale l'avv. Mauro Barraco, nell'interesse della sig. ra Butera Francesca, ha sollecitato il riscontro dell'atto di diffida e di costituzione in mora formalizzato il 03.10.2022;

VISTA la successiva pec del 12.08.2023, assunta il 17.08.2023 al n. 2287 di protocollo, con la quale l'avv. Mauro Barraco, nel fare seguito alla precedente pec del 10.08.2023, ha dichiarato che la rinuncia manifestata dall'avv. Marazzotta è da intendersi riferita esclusivamente alla domanda dalla stessa inoltrata e non anche al diritto dell'istante;

VISTA la pec del 02.12.2024, assunta in pari data al n. 5538 di protocollo, con la quale l'avv. Mauro Barraco ha chiesto di conoscere lo stato dell'arte anche della sig. ra Butera Francesca;

VISTA la nota prot. n. 5655 del 06.12.2024, con la quale questo Ufficio Speciale, in riscontro alla superiore pec del 02.12.2024, ha comunicato all'avv. Barraco che avrebbe proceduto, ai fini del pagamento delle spettanze dovute alla sig. ra Butera, ad avviare l'iter per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, primo comma, lett. e), del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 5922 del 20.12.2024, con la quale questo Ufficio Speciale ha invitato l'avv. Barraco a comprovare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla sua assistita:

VISTA la pec del 27.12.2024, con la quale l'avv. Barraco ha riscontrato la richiesta di questo Ufficio Speciale, di cui alla superiore nota prot. n. 5922 del 20.12.2024;

VISTA la nota, prot. n. 49 del 03.01.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato all'avv. Barraco che la verifica dell'atto interruttivo trasmesso (atto di costituzione in mora formulato dagli avvocati Barbara Randisi e Antonio Bonanno il 03.10.2017), è risultata positiva, sotto il profilo della validità e dell'efficacia;

RITENUTO che, trattandosi di un'obbligazione sorta nell'esercizio precedente, occorre ripristinare la correttezza procedurale di contabilizzazione e registrazione della stessa nei pertinenti documenti contabili attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, primo comma, lettera e), del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento della Corte dei conti (cfr. Deliberazione n. 165/2022/PAR del 18 ottobre 2022), non costituisce un impedimento, in considerazione della natura eccezionale della relativa previsione normativa, il principio di tassatività delle fattispecie di debiti fuori bilancio previste dall'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., stante che la tassatività attiene alle fattispecie giuridiche ammesse e ai presupposti richiesti per il riconoscimento, senza che questo pregiudichi che l'Ente possa e debba riconoscere dei debiti inerenti a spese, anche

obbligatorie, sostenute in assenza del preventivo impegno di spesa;

CONSIDERATO che, in tal senso, la lettera e) dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., costituisce una fattispecie di chiusura dell'ordinamento (basti pensare all'estensione del riconoscimento, da parte della pacifica giurisprudenza in materia, delle forniture) che, in presenza dei presupposti normativi, primo tra tutti l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 2401 c.c., permette di dare legittimazione al rinvio, ad opera del punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., alla procedura di cui all'art. 73 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota, prot. n. 1042 del 19.02.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha trasmesso al Servizio Bilancio la relativa scheda della partita debitoria con la documentazione allegata;

VISTA la nota, prot. n. 1095 del 21.02.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha trasmesso al competente Servizio Bilancio del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ad integrazione della succitata nota prot. n. 1042 del 19.02.2025, copia della diffida del 03.10.2022 dell'avv. Mauro Barraco e la nota di precisazione del credito, inviata dallo stesso con pec del 27.12.2024;

VISTA la nota, prot. n. 14364 del 28.04.2026, con la quale il Servizio 03 Bilancio e Programmazione della Ragioneria Generale della Regione, nel comunicare che la Giunta Regionale di Governo ha approvato il DDL 932/2025 *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. D.F.B. 2025. - mese di Febbraio"*, ha invitato i centri di responsabilità, a far data dal 28.04.2026, a procedere all'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione correlati alle partite debitorie esposte negli allegati 2.1 e 2.2 alla citata nota, indicando il numero della variazione di bilancio corrispondente;

CONSIDERATO che da verifica effettuata, in data 06.05.2026 nei confronti della sig. ra Butera Francesca, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (a seguito di modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 84), in ordine all'importo di euro 6.073,02, la stessa è risultata soggetto inadempiente, come da esito dell'Agente della Riscossione (identificativo univoco richiesta 20260004075370);

VISTA la nota, prot. n. 1611 del 06.05.2026, con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato all'avv. Barraco che, a seguito di verifica effettuata ex art. 48-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è risultato uno stato attuale d'inadempienza del beneficiario e che, pertanto, nelle more che l'Agente della Riscossione, entro 5 giorni lavorativi, confermi la presenza d' inadempienze, il pagamento non può che rimanere sospeso finché l'esito della verifica non sia certo e non venga completato;

CONSIDERATO che, secondo la Circolare n. 13 del 21.03.2018, diramata dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche e qualora venga riscontrata la presenza di inadempienze, come nella fattispecie in esame, deve comunicare alla P.A. sia l'ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, sia l'intenzione di provvedere alla notifica dell'ordine di versamento, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (cosiddetto pignoramento di crediti presso terzi);

CONSIDERATO, altresì, che in tal caso detta Circolare prevede che "i soggetti pubblici" devono sospendere il pagamento delle somme fino alla concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della Riscossione e per i 60 giorni successivi alla data della comunicazione e che decorsi i 60 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la P.A. deve provvedere al versamento delle somme dovute al proprio creditore;

VISTA la nota, prot. n.2756 del 13.07.2026, con la quale lo scrivente Ufficio Speciale ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato di verificare se risulta essere notificato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, da parte dell'Agente della Riscossione nei confronti della sig.ra Butera Francesca;

VISTA la nota, prot. n. 4908 del 07.08.2026, con la quale il citato Ufficio di Gabinetto ha rappresentato testualmente "*che, alla data odierna, allo scrivente Ufficio non è stato notificato alcun atto della riscossione concernente (il Sig. Rizzo Pietro e) la sig.ra Butera Francesca*";

CONSIDERATO che, alla data odierna, è decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla verifica effettuata in data 06.05.2026, senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di versamento, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, né abbia fornito alcuna comunicazione in merito a questa Amministrazione;

CONSIDERATO, quindi che, in base al succitato D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, questa Amministrazione procedente può disporre il pagamento in favore della sig. ra Butera Francesca;

RITENUTO, quindi, di dover impegnare e contestualmente liquidare, in favore di Butera Francesca, l'importo complessivo di euro 6.073,02, di cui euro 4.429,02, a titolo di indennità sostitutiva di omesso preavviso di licenziamento, di ferie e di permessi maturati e non goduti, sul capitolo 215724 "*Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa*" del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999, variazione n. 2160849 ed euro 1.644,00 per interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitolo 220022 "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ..*", del bilancio della Regione siciliana

per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160850, al fine di dare esecuzione all'atto di diffida e di costituzione in mora formalizzato dall'avv. Mauro Barraco il 03.10.2022;

CONSIDERATO che la scadenza del sopraindicato debito è prevista entro il 31.12.2026.

D E C R E T A

Art. 1

Per tutto quanto rappresentato in premessa, è impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 4.429,02, in favore di Butera Francesca, al fine di dare esecuzione all'atto di diffida e di costituzione in mora formalizzato dall'avv. Mauro Barraco il 03.10.2022, a titolo di indennità sostitutiva di omesso preavviso di licenziamento, di ferie e di permessi maturati e non goduti, sul capitolo 215724 *"Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa"* del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999, variazione n. 2160849.

Art. 2

E', altresì, impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 1.644,00 in favore di Butera Francesca, in esecuzione dell'atto di diffida e di costituzione in mora formalizzato dall'avv. Mauro Barraco il 03.10.2022, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, sul capitolo 220022 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160850.

Art. 3

Il superiore importo complessivo di euro 6.073,02 (euro 4.429,02 + euro 1.644,00) sarà corrisposto all'istante sopra citata come segue:

Butera Francesca, [REDACTED],
[REDACTED], euro 4.429,02, a titolo di indennità sostitutiva di omesso preavviso di licenziamento, di ferie e di permessi maturati e non goduti, per un importo di euro 3.410,34, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 1.018,67, che sarà versata mediante modello F24.

euro 1.644,00, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo di euro 1.265,88, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 378,12, che sarà versata mediante modello F24.

Art. 4

Ai sensi della Circolare n. 17 del 10.12.2021 del Servizio 10 del Dipartimento del bilancio e del

tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN della suddetta beneficiaria con la documentazione in possesso di questo Servizio dell'Ufficio Speciale.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel sito della Regione siciliana, ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. sul sito web istituzionale e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la validazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, li 28/8/2026

Il Dirigente del Servizio
(Monica Tardo)

Il Funzionario direttivo
(f. to Gaetano Miano)